

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE AI SERVIZI SCOLASTICI

del 30 marzo 2015

Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;

visti:

- la Legge della scuola del 01.02.1990;
- il Regolamento della Legge della scuola del 19.05.1992;
- la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 07.02.1996;
- il Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 03.07.1996;
- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18.04.1989;
- il Regolamento per il servizio dentario scolastico del 12.12.1989;
- la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15.09.2003;

risolve:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce i principi, i limiti minimi e massimi e le modalità di prelievo delle tasse e delle partecipazioni agli oneri dei servizi scolastici.
2. Il Regolamento è applicabile limitatamente ai servizi scolastici del Comune di Bissone.

Art. 2 Prestazioni

1. I servizi scolastici sono i seguenti:
 - a) materiale scolastico (art. 20 RLegge sulla SI e sulla SE);
 - b) attività educative o sportive quale doposcuola opzionale (art. 34 Legge sulla SI e sulla SE);
 - c) doposcuola sociale per la Scuola Elementare (art. 34 Legge sulla SI e sulla SE);
 - d) scuola dell'infanzia ad orario prolungato (art. 4 Legge per le famiglie e art. 35 Legge sulla SI e sulla SE);
 - e) trasporti scolastici (art. 36 Legge sulla SI e sulla SE);
 - f) refezioni scolastiche (art. 37 Legge sulla SI e sulla SE);
 - g) attività fuori sede (art. 38 Legge sulla SI e sulla SE);
 - h) servizio dentario scolastico (artt. 29 cpv. 3, 45, 46 e 47a Legge sanitaria).
2. L'organizzazione dei servizi scolastici è di competenza del Municipio.
3. Il Municipio può organizzare detti servizi in proprio oppure in collaborazione con terzi.
4. In caso di collaborazione con terzi, le partecipazioni finanziarie delle famiglie possono essere stabilite diversamente da quanto prescritto dal presente Regolamento.
5. I servizi sono di regola istituiti per le famiglie degli allievi residenti nel Comune di Bissone, possono tuttavia partecipare allievi di famiglie non domiciliate a condizione che vi sia una comprovata sottoccupazione. Le famiglie residenti hanno tuttavia la precedenza rispetto alle famiglie non domiciliate.
6. Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali o regolamenti comunali.

Art. 3
Partecipazione
finanziaria

1. Il Municipio decide il grado di copertura dei costi dei servizi offerti.
2. Il Municipio stabilisce la partecipazione finanziaria delle famiglie tramite Ordinanza.

Art. 4
Debitori della
prestazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili solidalmente.

CAPITOLO II
AMMONTARE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 5
Ammontare delle
partecipazioni

Il Municipio stabilisce la partecipazione entro i seguenti limiti:

1. Materiale scolastico
Per la sostituzione di materiale scolastico danneggiato o perso viene prelevato il costo integrale della sostituzione.
2. Attività educative o sportive quale doposcuola opzionale
Da CHF 0.00 a CHF 200.00 per corso.
3. Scuola dell'infanzia ad orario prolungato/ doposcuola sociale per la Scuola Elementare

Reddito	Retta a tempo pieno	Retta per mezza giornata
CHF 0.00 – 55'000.00	CHF 20.00 – 30.00	CHF 16.00 – 22.00
CHF 55'001.00 – 62'000.00	CHF 25.00 – 35.00	CHF 19.00 – 25.00
CHF 62'001.00 – 68'000.00	CHF 25.00 – 38.00	CHF 21.00 – 27.00
CHF 68'001.00 – 74'000.00	CHF 31.00 – 41.00	CHF 23.00 – 29.00
CHF 74'001.00 – 80'000.00	CHF 34.00 – 44.00	CHF 25.00 – 31.00
CHF 80'001.00 – 86'000.00	CHF 37.00 – 42.00	CHF 26.00 – 32.00
CHF 86'001.00 – 92'000.00	CHF 41.00 – 51.00	CHF 27.00 – 33.00
CHF 92'001.00 – 98'000.00	CHF 45.00 – 55.00	CHF 29.00 – 35.00
CHF 98'001.00 – 104'000.00	CHF 49.00 – 59.00	CHF 31.00 – 37.00
CHF 104'001.00 – 110'000.00	CHF 52.00 – 68.00	CHF 32.00 – 40.00
CHF 110'001.00 – 116'000.00	CHF 58.00 – 74.00	CHF 36.00 – 44.00
CHF 116'001.00 – 122'000.00	CHF 64.00 – 80.00	CHF 40.00 – 48.00
CHF 122'001.00 – 128'000.00	CHF 70.00 – 86.00	CHF 43.00 – 51.00
CHF 128'001.00 – 134'000.00	CHF 76.00 – 92.00	CHF 46.00 – 54.00
CHF 134'001.00 – 140'000.00	CHF 82.00 – 98.00	CHF 50.00 – 58.00
CHF 140'001.00 – 150'000.00	CHF 90.00 – 106.00	CHF 56.00 – 64.00
CHF 150'001.00 – 160'000.00	CHF 96.00 – 112.00	CHF 62.00 – 70.00
CHF 160'001.00 – 170'000.00	CHF 102.00 – 118.00	CHF 66.00 – 74.00
CHF 170'001.00 – 180'000.00	CHF 108.00 – 124.00	CHF 70.00 – 78.00
CHF 180'001.00 – 190'000.00	CHF 116.00 – 132.00	CHF 74.00 – 82.00
CHF 190'001.00 – 200'000.00	CHF 122.00 – 138.00	CHF 78.00 – 86.00
CHF 201'000.00 – oltre	CHF 140.00	CHF 86.00

Retta calcolata su 21 giorni mensili.

4. Trasporti scolastici
Da CHF 0.00 a CHF 250.00 per anno scolastico.
5. Refezioni scolastiche
 - a) Refezione Scuola dell'Infanzia
Da CHF 40.00 a CHF 120.00 per mese, per bambino.
 - b) Refezione Scuola Elementare
Da CHF 5.00 a CHF 15.00 per pasto.
6. Attività fuori sede
 - a) Settimana verde
Da CHF 60.00 a CHF 250.00 per corso.
 - b) Settimana bianca
Da CHF 70.00 a CHF 300.00 per corso.

7. Servizio dentario scolastico
La partecipazione è fissata sulla base della tavola dei contributi elaborata dal Dipartimento cantonale competente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per il servizio dentario scolastico del 12.12.1989 (RL 6.1.2.3).

CAPITOLO III FACILITAZIONI E RISCOSSIONE

Art. 6
Aiuti e facilitazioni alle famiglie

1. Il Municipio in caso di famiglie di modeste condizioni economiche (reddito determinante desunto inferiore al valore definito dal Regolamento comunale sugli aiuti sociali), può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della partecipazione prevista dal presente Regolamento.
2. Il Municipio, su motivata richiesta, può concedere pure facilitazioni di pagamento rinunciando all'incasso di eventuali interessi di ritardo o di altre spese amministrative.
3. Le famiglie al beneficio dell'aiuto di cui all'art. 6 cpv. 1 del presente Regolamento ottengono uno sconto delle rette per il servizio Scuola dell'infanzia ad orario prolungato/ doposcuola sociale per la Scuola Elementare del 10% per il collocamento di due o più figli. Per le famiglie che non beneficiano dell'aiuto lo sconto delle rette è al 20%.

Art. 6A¹
Domanda per aiuti e facilitazioni alle famiglie

1. Gli aiuti e le facilitazioni alle famiglie di cui all'art. 6 del presente Regolamento vengono concessi su domanda scritta.
2. Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio o all'Amministrazione comunale tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo degli aiuti o delle facilitazioni, autorizzando nel contempo ad esaminare gli atti pertinenti.
3. Il Municipio o l'Amministrazione comunale può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o se le informazioni da lui fornite sono insufficienti per stabilire il diritto.
4. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione degli aiuti o delle facilitazioni.
5. Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio od all'Amministrazione comunale, gli aiuti o le facilitazioni possono essere negati.

Art. 7
Adeguamenti al rincaro

Il Municipio è competente di adeguare periodicamente i valori delle fasce di reddito di cui all'art. 5 cpv. 3, che terrà conto della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 8
Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E AMMINISTRATIVE

Art. 9
Disposizioni esecutive e modalità di riscossione

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento, resta riservata la facoltà di delega all'amministrazione comunale.
2. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive, come pure le modalità di riscossione.

Art. 10
Rimedi di diritto

1. Nel caso di delega decisionale all'amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della Legge organica comunale.

- Art. 11**
Diritto sussidiario Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, fanno stato le leggi cantonali applicabili in materia.
- Art. 12**
Norma finale Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni disposizione in vigore contraria o incompatibile.
- Art. 13**
Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
On. Andrea Incerti

Il Segretario:
Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 marzo 2015.
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 31 marzo 2015 e il 14 maggio 2015.
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-13311 del 7 luglio 2015.

- Note:** ¹ Art. 6A: aggiunto dal Consiglio comunale il 9 novembre 2015, esposto al pubblico dal 10 novembre 2015 al 25 dicembre 2015, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-13630, del 19 gennaio 2016.